PRESIDENTE. Pongo a partito l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Turati, del quale fu già data lettura.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Bizzozero ha presentato il seguente ordine del giorno, insieme con l'onorevole Gallina:

« La Camera fa voti perchè sieno estese le funzioni delle Commissioni conciliatrici ed invita il Governo a presentare sollecitamente un disegno di legge il quale disciplini l'arbitrato facoltativo ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se permette, perchè non vi siano equivoci sull'intendimento, vorrei rispondere all'onorevole Bizzozero...

PRESIDENTE. Parli, onorevole ministro.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. L'onorevole Bizzozero, col suo ordine del giorno si propone di fare di questo istituto, che abbiamo accettato come un tentativo, un oggetto di studio pratico dell' argomento stesso. Ora noi siamo perfettamente in questo intendimento; epperciò pregherei l'onorevole Bizzozero di appagarsi di questa mia dichiarazione; senza provocare un voto della Camera, che certamente non aggiungerebbe nulla, poichè siamo perfettamente d'accordo sugli intendimenti.

BIZZOZERO. Riposo tranquillo nella lealtà delle dichiarazioni dell'onorevole Giolitti e non insisto sul mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altre osservazioni. metto a partito l'articolo 27 che ho già letto.

(*È approvato*).

Art. 28.

Alla Commissione di conciliazione è deferito l'esame di ogni controversia, di carattere individuale o generale, fra i conduttori ed i locatori d'opera, nel territorio del Comune, purchè relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione dei patti contrattuali e delle consuetudini in vigore, nei casi ne' quali a queste la legge od il contratto si riferiscono.

(*È approvato*).

Art. 29.

La Commissione di conciliazione ha la sua sede nella casa comunale, e può nei suoi lavori essere assistita da un segretario, scelto dal presidente, per la relazione dei verbali delle adunanze.

Essa funziona come arbitro amichevole compositore e non è tenuta alla osservanza di altre forme o termini che non siano prescritte dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 35.

Il presidente convoca la Commissione a richiesta dei commissari, o dei contendenti, o di uno di essi.

(*È approvato*).

Art. 30.

La Commissione, esaminata la controversia, ne formula i precisi termini in apposito verbale, nel quale saranno trascritte le ragioni addotte dalle parti contendenti, e la risoluzione adottata.

Deve dal verbale constare se la risoluzione fu adottata ad unanimità ovvero a maggioranza di voti.

(*È approvato*).

Art. 31.

Della risoluzione della Commissione è dato avviso alle parti nei modi prescritti dal regolamento. Entro cinque giorni dalla sua pronunzia la risoluzione della Commissione è a cura del presidente depositata in originale nella cancelleria della pretura coi relativi verbali. Di questo deposito si forma dal pretore e dal cancelliere processo verbale.

Quando si tratti di controversia di carattere generale il presidente della Commissione ne dà sollecitamente avviso al Consiglio superiore del lavoro, al quale deve in tali casi essere trasmessa copia della risoluzione adottata.

(*È approvato*).

Art. 32.

La risoluzione della Commissione, quando è emessa con l'intervento di tutti i commissari ed adottata ad unanimità, ha gli effetti della sentenza arbitrale ed è dal pretore resa d'ufficio esecutiva nei modi e termini indicati nell'ultima parte dell'articolo 24 del codice di procedura civile.

Contro di essa non sono ammesse impugnative avanti l'autorità giudiziaria, tranne quelle per violazione delle norme fissate per la composizione della Commissione dall'articolo 27 e per difetto di giurisdizione.

In questi casi la parte che intende proporre l'annullamento deve, entro il termine di giorni cinque dalla notificazione del de-